

# Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.Ind.it e-mail:crInd.sicilia01@figc.it

### **Stagione Sportiva 2018/2019**

#### Comunicato Ufficiale n°88 CSAT 02 del 08 ottobre 2019

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire <u>nei modi e termini di rito</u> gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono <u>esclusivamente</u> i seguenti:

#### 1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

#### 2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

## Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale Riunione del giorno 08 ottobre 2019.

E' presente il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.

#### **APPELLI**

Presidente relatore Avv. Ludovico La Grutta Componente Avv. Sandro Geraci Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

#### Procedimento 3/A

**A.S.D. CLUB P5 CRUILLAS (PA)** Avverso squalifica per cinque gare del calciatore sig. Roberto Macaluso.

Campionato Calcio a 5 Serie C1 Girone "A" Gara: Sporting Alcamo - Club P5 Cruillas del 28.09.2019.

C.U. n.78 del 02.10.2019

Con tempestivo gravame l'A.S.D. Club P5 Cruillas, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna la sanzione così come irrogata dal GST al proprio tesserato ritenendola sproporzionata a quanto effettivamente posto in essere da quest'ultimo e ne chiede la rideterminazione in termini più equi.

In buona sintesi la reclamante sostiene che a seguito di uno scontro fortuito di gioco il proprio calciatore riceveva una gomitata in faccia ed a causa del forte dolore allontanava istintivamente con la mano un calciatore avversario senza che questi subisse alcun danno fisico.

Sostiene ancora la reclamante che una volta espulso il sig. Roberto Macaluso, accompagnato dal dirigente accompagnatore, raggiungeva gli spogliatoi senza protestare e senza proferire frasi ingiuriose nei confronti del DDG.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dal rappresentante della reclamante avendone fatta tempestiva e regolare richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali di gara, che ai sensi dell'art. 61 comma 1 del C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 15' del 2° t. è stato espulso il calciatore sig. Roberto Macaluso per avere dato un pugno ad un avversario dopo che gli stessi si erano spintonati a vicenda. Lo stesso si posizionava dietro la recinzione nello spazio antistante gli spogliatoi profferendo all'indirizzo del DDG una frase dall'evidente tenore offensivo.

In ragione di quanto sopra il gravame risulta infondato atteso che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione, così come irrogata dal giudice di prime cure, risulta congrua e non suscettibile della benché minima riduzione (tre gare di squalifica per la condotta violenta in danno di un avversario, non meritevole di alcuna attenuante perché il gesto risulta sproporzionato in relazione al reciproco spintonamento, ex art. 38 CGS, più due gare per comportamento ingiurioso e/o irriguardoso nei confronti degli ufficiali di gara (ex art. 36 comma 1 lett. a) CGS).

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto appello e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla giustizia (€ 130,00) non versato

Il Presidente relatore Avv. Ludovico La Grutta

#### Corte Sportiva di Appello Territoriale Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

#### PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 08 ottobre 2019

IL SEGRETARIO Maria GATTO IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI